

Anche la discussione si può sostituire con la trattazione scritta

Procedura cartolare

Il giudice può disporre il cambio, salvo che una parte si opponga

No alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta se la presenza personale delle parti è prevista dalla legge o disposta dal giudice. E il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza di discussione, a meno che una parte non si opponga. Sono alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo 164/2024, correttivo della riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022), che interviene sulle norme che regolano la possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.

Il decreto correttivo modifica, innanzitutto, l'articolo 127-ter del Codice, stabilendo che l'udienza non possa essere sostituita dalle note quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Prevede poi che nel caso dell'articolo 128 del Codice, se una delle parti si oppone al provvedimento che aveva sostituito l'udienza con il deposito di note scritte, il giudice lo revoca e fissa l'udienza pubblica. L'articolo 128 prevede appunto che l'udienza in cui si discute la causa sia pubblica a pena di nullità, ma ora – è questa un'altra novità del correttivo – il giudice può sostituirla «ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga». Si tratta allora di stabilire se per "udienza pubblica" si

debba intendere solo quella fissata per la discussione, o si possa considerare anche l'ultima udienza di fronte al giudice nelle cause senza la discussione; ciò avviene per le liti, avviate prima della riforma Cartabia, in cui l'ultima attività delle parti consiste nella precisazione delle conclusioni, e per quelle, successive alla riforma, nelle quali le parti compaiono innanzi al giudice all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio per la decisione (articoli 189 e 352 del Codice di procedura civile).

Si dovrebbe accogliere l'interpretazione più restrittiva. Infatti, non è stata modificata la norma generale, contenuta nell'articolo 127-ter, per la quale il giudice deve fissare l'udienza in aula solo se la richiesta provenga da tutte le parti (il giudice, «in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità»), mentre, se la richiesta non è unanime, il giudice è tenuto solo a «provvede(re) nei cinque giorni successivi» al deposito dell'opposizione alla trattazione scritta, con facoltà, quindi, di confermare la precedente scelta.

Infine, il decreto ha inserito, nell'ultimo comma dell'articolo 127-ter, questo periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza». Disposizione che potrebbe rendere compatibile la trattazione scritta con l'udienza di discussione nelle cause che seguono il rito del lavoro e in quelle previste dall'articolo 281-sexies del Codice (gli argomenti a favore dell'una e dell'altra soluzione sono esaminati dall'ordinanza 11898/2024 della Cassazione).